Trib. Perugia, ord. 17/01/2014

Il caso

Un avvocato, nei primi giorni dell'anno 2014, deposita telematicamente la propria comparsa conclusionale in un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Perugia e riceve le PEC rispettivamente contenenti la ricevuta di accettazione dell'invio, la ricevuta di consegna dell'invio, l'esito positivo dei controlli automatici (ma non la quarta email con la conferma del deposito).
Confidando in una prassi operativa consolidata, archivia comunque l'adempimento come fatto, ma, qualche tempo dopo - a termine per il deposito della comparsa conclusionale ormai scaduto - riceve una comunicazione PEC di rifiuto del deposito in questione, motivato, come apprende poi telefonicamente, dal fatto che il Tribunale di Perugia non era abilitato a ricevere telematicamente le comparsa conclusionali.
A quel punto, l'avvocato deposita al un'istanza di rimessione in termini *ex* art. 153 c.p.c., invocando il proprio affidamento incolpevole sui tre messaggi di conferma ricevuti ed addebitando l'occorso ad una deficienza del sistema.
Il Giudice, su tale istanza, provvede come segue:

*

«Il giudice,
letta l'istanza che precede;
ritenuto che l'equivoco generato dalla dizione "accettazione deposito" apposta sulla mail del 9/1/2014 ore 9.41 era obiettivamente idoneo a trarre in errore, scusabile, il destinatario della stessa in ordine al deposito dell'atto inviato il precedente 2 gennaio;
ritenuto, pertanto, di poter rimettere in termini la parte al fine del deposito – cartaceo – della comparsa conclusionale

rimette

in termini l'istante ai fini del deposito della comparsa conclusionale assegnando allo stesso il termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento termine congruo dovendosi provvedere al solo adempimento "materiale" in relazione alla stessa comparsa già trasmessa in formato elettronico;

dispone

che, conseguentemente, il termine per il deposito delle memorie di replica – nella misura di gg. 20 – decorra dall'ottavo giorno successivo al termine prorogato, Si comunichi all'istante e alla controparte.
Depositato, 17/01/2014».